



DESTINAZIONE MUSICA a.p.s.

Associazione di Promozione Sociale

AGENZIA delle ENTRATE
Ufficio di Bergamo 1
2° Originale
ATTO REGISTRATO A BERGAMO 1
17/05/2022
n. 1732 Serie 3
con Euro 0,00
Zero

Verbale AS. 2/2022

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

- per approvazione delle variazioni dello Statuto in conformità al D.Lgs. 117/2017-

5 maggio 2022

Alle ore 21.00 del 5 maggio 2022 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci. La riunione si è tenuta presso il Centro Sociale di Via Verdi, n. 2, a Mozzo

Si pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione delle variazioni dello Statuto in conformità al D.Lgs. 117/2017, per migrazione nel R.U.N.T.S.
2. Varie ed eventuali.

Si rilevano le seguenti presenze:

- a) 9 componenti del Consiglio Direttivo: Carminati Valerio, Crippa Daniele, Crippa Walter, Mancin Francesco, Nava Giovanni Paolo, Carminati Valentina, Maffi Alessio, Togni Eliana, Visconte Rosanna;
- b) 4 Soci ordinari: Belloni Claudia, Carminati Roberta, Gutierrez Andrea, Oggioni Maurizio;
- c) 1 Socio ordinario rappresentato per delega: Antonio Mancin delegante Francesco Mancin.

Assume la presidenza il Sig. Francesco Mancin che, dopo aver constatato la regolarità delle convocazioni e della pubblicità dell'Assemblea, che la prima convocazione è andata deserta e che sono presenti 14 soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Walter Crippa, che accetta.

1. Approvazione delle variazioni dello Statuto in conformità al D.Lgs. 117/2017, per migrazione nel R.U.N.T.S.

Il Presidente dà lettura dello Statuto, allegato al presente verbale, rappresentando le variazioni effettuate per l'adeguamento al D.Lgs. 117/2017 secondo quanto interpretato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e secondo quanto indicato dalla Provincia di Bergamo. In particolare, si sottolinea che le variazioni hanno riguardato gli artt. 6.2 lett. c, 6.3 lett. c, 16.5, e 33. Se ne dà ampia lettura, a confronto con lo Statuto vigente.

L'Assemblea, all'unanimità **approva lo Statuto con le richiamate variazioni**, che ivi si allega.



DESTINAZIONE MUSICA a.p.s.

Associazione di Promozione Sociale

2. Varie ed eventuali

a) Informativa sulla delegazione dei poteri di firma sui rapporti bancari

Il Presidente dà atto che, contattato dall'Istituto Intesta San Paolo per le variazioni dell'anagrafica associativa in conseguenza del cambio di Presidenza, ha assunto la delega ad operare sui conti ed i relativi poteri di firma con delibera del Consiglio Direttivo in data 4 aprile 2022.

Contestualmente, il Consiglio ha deliberato il mantenimento delle deleghe medesime in capo all'ex Presidente, oggi Vicepresidente, Walter Crippa.

L'Assemblea, all'unanimità, ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo.

b) Informativa circa il regolamento per il rimborso delle spese sostenute dai volontari dell'associazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017

Il Presidente dà atto che, in conformità all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo, con delibera del 4 aprile 2022, ha redatto il regolamento per il rimborso delle spese sostenute dai volontari dell'associazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017, del quale viene data ampia lettura.

L'Assemblea, all'unanimità, ratifica le decisioni del Consiglio Direttivo.

Non essendovi altri argomenti o varie ed eventuali da discutere, la riunione si conclude alle 21.48, con verbale contestualmente redatto e sottoscritto.

Si Allega:

- ALL. 1, Statuto dell'Associazione, datato 5/05/2022, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Presidente, Francesco Mancin

Segretario, Walter Crippa

DESTINAZIONE MUSICA APS

Associazione di Promozione Sociale

non riconosciuta

STATUTO

Il presente statuto viene approvato con assemblea ordinaria, per modifiche di natura obbligatoria e derogatoria in adeguamento alla nuova normativa del Terzo Settore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni disponibili alla data odierna.

Il presente statuto sostituisce il precedente ed originario redatto in data 16 marzo 2017 all'atto di costituzione dell'associazione.

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in forma di associazione di promozione sociale l'associazione denominata: "DESTINAZIONE MUSICA APS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

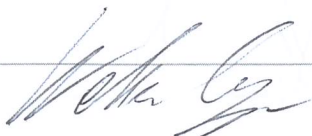
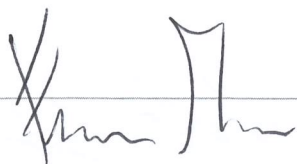
L'associazione ha carattere amatoriale ed è apolitica ed apartitica.

L'associazione ha sede legale (non propria) nel Comune di Mozzo (BG) in via S.Stefano 16/A e la sua durata è illimitata.

6. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende:
 - a) proporsi come luogo di incontro ed aggregazione di interessi musicali e culturali in genere, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione permanente e del lavoro di rete;
 - b) promuovere la pratica, la conoscenza, lo studio e la diffusione della musica, con particolare riguardo al mondo giovanile, attraverso la formazione di gruppi di musica d'insieme e l'organizzazione di corsi musicali;



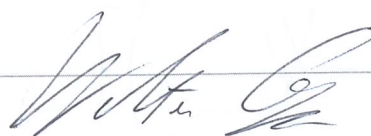
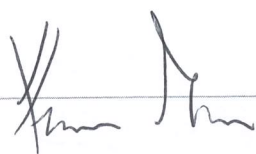
- c) favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune firme di convenzionamento;
- d) realizzare esperienze di servizio sociale, di formazione e di animazione culturale;

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 comma 1, lettera:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, in particolare l'associazione si propone di organizzare attività quali:
 - a) la formazione di gruppi di musica d'insieme, orchestre, cori e ogni altra occasione di aggregazione attraverso la musica;
 - b) la promozione, la partecipazione a spettacoli, pubbliche esecuzioni, concerti, dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento o di approfondimento;
 - c) l'attivazione di iniziative musicali e culturali anche in collaborazione con altri enti, associazioni e scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero;
 - d) la pratica e lo studio attraverso corsi musicali e l'approfondimento della musica riservati agli associati e la diffusione della stessa rivolta alla generalità, pertanto non limitata agli associati;
 - e) l'ingaggio di artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato esterno o anche tra gli associati;
 - f) nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti, la realizzazione di servizi e attività avvalendosi di proprie strutture o di strutture di enti terzi pubblici e privati. L'associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e creditizie che riterrà utili al conseguimento degli scopi sociali e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio;
3. Le attività di cui ai punti precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Art. 5 - Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS (qualora l'associazione sia ammessa allo stesso) ed integrare il numero entro un anno.
3. L'ammissione all'associazione su domanda scritta dell'interessato è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare la deliberazione all'interessato entro 60 giorni (D.Lgs. 117/2017 art.23 comma 2) con le specifiche motivazioni. L'interessato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

1. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun associato ha diritto di:
 - a) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - b) partecipare alle Assemblee;
 - c) votare in Assemblea, purché in regola con il versamento della quota associativa. Qualora si tratti di socio minorenne, questi eserciterà il diritto di voto per il tramite dei propri genitori sino al compimento della maggiore età;
 - d) essere eletto (se maggiorenne)
 - e) essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - f) partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - g) recedere dalla qualifica di associato in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - h) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art.22;
 - i) denunciare i fatti che ritiene censurabili (D.Lgs. 117/2017 art.29);
3. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo sociale, animato da spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà e rigore morale;
 - c) contribuire alle spese annuali dell'associazione, versando la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative, secondo l'importo e il termine stabilito dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. La quota associativa è annuale, non è trasferibile in

alcun caso (neppure *mortis causa*), non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale;

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene gravemente (Art.24 comma 2, c.c.) ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa, oltre 3 mesi dopo il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice o e-mail all'indirizzo fornito al momento della richiesta di ammissione ad associato. L'interessato, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione. L'Assemblea, in sede di prima riunione successiva, delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato. Fino alla data della delibera dell'Assemblea, l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.
5. L'associato receduto e/o escluso non può richiedere la restituzione dei contributi versati, né ha diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 - Volontario e attività di volontariato

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà (D.Lgs. 117/2017 art.17 comma 2).
2. L'attività dell'associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
4. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

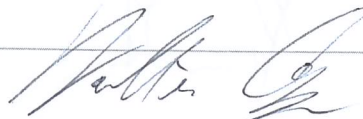
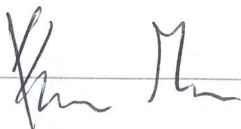


Art. 9 - Gli organi sociali

1. Gli organi sociali dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) l'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge (D.Lgs. 117/2017 art. 30);
 - e) il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge (D.Lgs. 117/2017 art. 31);
2. Gli organi sociali hanno la durata di 5 (cinque) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. L'associato può farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, conferendogli delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
4. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
6. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
7. L'Assemblea è convocata nelle seguenti modalità:
 - a) avviso scritto da inviare con lettera semplice o e-mail o con altro mezzo anche elettronico agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
 - b) avviso affisso nei locali della Sede o sala prove o bacheca delle associazioni o altro luogo identificato dal Consiglio Direttivo, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
8. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.



10. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
11. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee.
13. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.
14. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art.11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

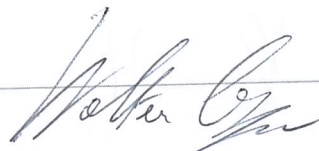
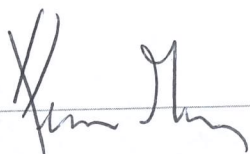
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, tra i propri associati;
- b) determina le linee generali programmatiche annuali dell'attività dell'associazione;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera, quando richiesto ed in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione degli associati;
- f) approva il programma di attività annuale dell'associazione;
- g) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) approva l'importo della quota associativa annuale e di altri eventuali contributi associativi, proposti dal Consiglio Direttivo;
- i) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

2. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera sul trasferimento in altro Comune della sede legale dell'associazione;
- c) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione dell'associazione;

Art. 12 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.



Art. 13 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione o delibera il trasferimento della sede legale in altro Comune con la presenza di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati ed il voto a maggioranza dei presenti.
2. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

Art. 14 - Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e possono essere rieletti.

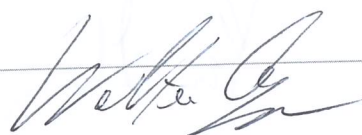
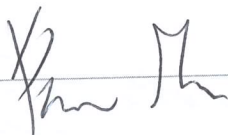
Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - c) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - d) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - e) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività annuale dell'associazione;
 - g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, unitamente all'eventuale relazione di missione sull'attività svolta;
 - h) proporre all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annuale e degli eventuali altri contributi associativi;
 - i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;

- j) disciplinare, accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- k) deliberare in merito all'esclusione di associati;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;
- m) eleggere il Vicepresidente;
- n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) decidere se necessaria, una figura con ruolo di Direttore Artistico dell'associazione e assegnarne la carica;
- q) nominare gli insegnanti e gli esperti per i corsi e per ogni altra attività di formazione e/o divulgazione culturale organizzata dall'associazione;
- r) assegnare tutti gli incarichi ritenuti necessari per il funzionamento dell'associazione;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo stesso;
- t) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- u) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee;
- v) deliberare convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- w) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.
4. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
5. Nel caso in cui uno o più Consiglieri che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.
6. Il venir meno della maggioranza dei Consiglieri comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti.



8. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico.
9. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
10. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, resta in carica 5 (cinque) anni e può essere rieletto.
2. La sua carica cessa per scadenza del mandato, scadenza del Consiglio Direttivo qualora questa intervenga prima della scadenza dei 5 anni, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
3. Il Presidente:
- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'Organo di Controllo dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 – Collegio Arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'associazione o suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.
2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 21 - Direttore Artistico (ruolo facoltativo)

1. Ruolo assegnato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore Artistico può essere scelto sia tra gli associati che all'esterno dell'associazione.
3. Il Direttore Artistico può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto se non scelto tra i membri dello stesso.
4. Il Direttore Artistico:
 - a) esprime parere non vincolante in merito a questioni artistiche e didattiche;
 - b) esprime giudizio sull'idoneità tecnica per l'ammissione e la permanenza degli associati nell'attività dei gruppi di musica d'insieme;

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

11
3

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti), tenuti dai rispettivi organi;
2. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, previa richiesta al Presidente, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono costituite da:
- a) quote associative;
 - b) corrispettivi specifici ricevuti da associati e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - c) contributi pubblici;
 - d) contributi privati;
 - e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - f) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) attività di raccolta fondi da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - i) rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85 c. 6 del D.Lgs. 117/2017, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla Legge;

Art. 24 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

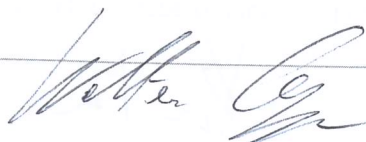
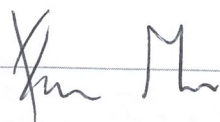
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati previa richiesta al Presidente.

Art. 25 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio e comunicato agli



uffici competenti entro i termini previsti. Viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi ed approvati dall'Assemblea.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

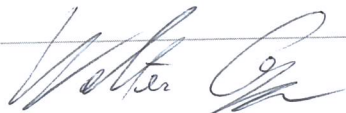
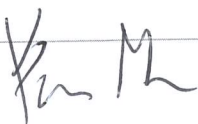
1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, e ogni altra tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 28 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 29 - Personale retribuito

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'associazione.



Art. 30 - Assicurazione

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 31 - Responsabilità dell'associazione

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 32 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto (previo parere dell'Ufficio Regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge) ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 33 - Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione al momento dell'iscrizione al RUNTS medesimo.
2. L'acronimo ETS, o l'indicazione per esteso "Ente del Terzo Settore", potrà essere inserito nella denominazione, e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, in seguito all'iscrizione al RUNTS.

Art. 34 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si rimanda alle norme del D.lgs. 117/2017, alle disposizioni del Libro I, Titolo II, Capo II del Codice civile ed alle altre disposizioni del testo medesimo, alle altre normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Mozzo, 5 maggio 2022

il Presidente
Francesco Mancin

Il Segretario
Walter Crippa